

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

II Sezione bis

R.G. n°7195/2018

II RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

Per il prof. **Raffaele Picaro**, nato a Santa Maria C.V. (CE) il 06/05/1967, C.F. PCRRFL67E06I234V, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Landolfi, C.F. LNDFBA73P26H264S e con lo stesso elettivamente domiciliato, ai fini della presente procedura, in Caserta al viale Lincoln n°233, giusta mandato in calce al presente atto (difensore che, ai sensi dell'art. 176 c.p.c. e dell'art. 2 D.P.R. dell'11 febbraio 2005 n. 68, chiede di ricevere le comunicazioni al numero fax 0823/386588 e al seguente indirizzo e-mail studiolegalelandolfi@pec.giuffre.it),

CONTRO

Ministero dell'economia e delle finanze, C.F. 80415740580, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato;

Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, C.F. 96402080582, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato;

e nei confronti di

Dott. Lucio Cercone, C.F. CRCLCU65T04G596T residente in Alife (CE)
al P.le della Stazione n°5/B pec lucio.cercone@commercialisticaserta.it

nonché nei confronti di tutti i candidati dichiarati vincitori nell'ambito della procedura selettiva, per titoli, per la copertura di n°461 posti di giudice tributario, di cui 8 riservati alle sedi di Bolzano (procedura indetta con bando n°06/2016, approvato con delibera n°1812 del 19 luglio 2016, pubblicato in G.U. n°62 del 05/08/2016,), che sarebbero scavalcati dal ricorrente in caso di accoglimento del ricorso, concorrenti, pertanto, classificati dal 87° posto al 339° nella graduatoria impugnata, con riferimento ai quali si chiede di essere autorizzati, sin da ora, ad effettuare notificazione per pubblici proclami;

per l'annullamento, previa sospensiva

- della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria n. 1049/2018/IV, pubblicata sul sito [www/giustizia-tributaria.it](http://www.giustizia-tributaria.it) in data 05/06/2018 prot. n° 0439/2018, con e per la quale veniva approvata l'allegata graduatoria del concorso per la copertura di n°202 posti di Giudice tributario, con riserva di n°7 posti ai candidati in possesso del requisito di bilinguismo, di cui al bando n°06/2016, approvato con delibera n°1812 del 19 luglio 2016, pubblicato in G.U. n°62 del 05/08/2016, nella parte in cui il ricorrente veniva classificato al posto n°471 con l'attribuzione di punti totali 26,98 per i titoli posseduti (ndr. *impugnata con il ricorso principale*);
- dei verbali della Commissione esaminatrice con i quali sono stati approvati gli eventuali sub-criteri di attribuzione del punteggio per i titoli posseduti in uno al verbale di valutazione dei titoli posseduti,

dichiarati dal ricorrente, di contenuto ed estremi ignoti (ndr. *impugnati con il ricorso principale*);

- della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria n. 243/2019/IV, pubblicata sul sito [www/giustizia-tributaria.it](http://www.giustizia-tributaria.it) in data 21/02/2019, con e per la quale veniva rettificata la allegata graduatoria *de qua*, nella parte in cui, in parziale accoglimento delle doglianze mosse in sede di autotutela e di presentazione del ricorso Rg n°7195/2018, il ricorrente veniva classificato al posto n°388 con l'attribuzione di punti totali 28,48 per i titoli posseduti (ndr. *impugnata con il I ricorso per motivi aggiunti*);
- della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria n. 244/2019/IV, pubblicata sul sito [www/giustizia-tributaria.it](http://www.giustizia-tributaria.it) in data 22/02/2019, con e per la quale veniva disposta la convocazione dei vincitori per la scelta della sede di servizio e, nello specifico, veniva convocato il ricorrente per la data del 27/03/2019 (ndr. *impugnata con il I ricorso per motivi aggiunti*);
- della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria n. 1677/2019/IV, pubblicata sul sito [www/giustizia-tributaria.it](http://www.giustizia-tributaria.it) in data 23/10/2019, con e per la quale veniva approvata, all'esito delle modifiche intervenute a seguito delle pronunce del TAR Lazio con le quali sono stati accolti i ricorsi prodotti da alcuni candidati e delle rettifiche in autotutela per errori materiali, la allegata graduatoria *de qua*, nella parte in cui il ricorrente veniva classificato al posto n°339 con l'attribuzione di punti totali 28,48 per i titoli posseduti;

- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, conseguente e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi del ricorrente.

FATTO

Il ricorrente, Prof. Raffaele Picaro, partecipava ad un concorso, per titoli, per la nomina di n°202 giudici tributari, di cui al bando n°06/2016, approvato con delibera n°1812 del 19 luglio 2016, pubblicato in G.U. n°62 del 05/08/2016. In pedissequa ottemperanza alle indicazioni dettate dal suddetto bando, il ricorrente presentava formale domanda di partecipazione per la predetta procedura indicando nella stessa i titoli culturali e di servizio posseduti alla data di proposizione dell'istanza. Come già evidenziato, il bando *de quo* prevedeva la messa a concorso di n°202 posti di giudice tributario (dei quali n°7 riservati ai candidati in possesso del requisito di bilinguismo). Per la selezione dei candidati, il bando prevedeva esclusivamente la valutazione dei titoli indicati nella domanda di partecipazione, alla stregua della Tabella E allegata al decreto legislativo n°545/1992 contenente *Criteri generali di valutazione e punteggi per la nomina a componenti delle commissioni tributarie* (si veda pubblicazione su [www.giustizia-tributaria.it/concorsi del 12/09/2016](http://www.giustizia-tributaria.it/concorsi_del_12/09/2016) versata in atti). La predetta tabella (allegata al ricorso Rg n°7195/2018) prevedeva differenti punteggi per titoli di servizio (A: Magistrato onorario o equiparato; B: Attività professionali; C: Docente; D: Dipendente dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche; E: Attività alle dipendenze di terzi; F: Attività di amministratore, sindaco, dirigente in società di capitali) e titoli accademici e di studio (G: dottorato di ricerca o libera docenza; abilitazione all'insegnamento negli istituti secondari di secondo grado in materie giuridiche ed economiche ed in ragioneria tecnica; abilitazione

all'insegnamento negli istituti secondari di secondo grado; abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e procuratore e di dottore commercialista). All'esito della valutazione dei titoli indicati nella domanda di partecipazione, il ricorrente si collocava al posto n°471 in graduatoria con punti totali 26,98 con la seguente specifica: *A: 0 punti; B: 7,50 punti; C 4,00 punti; D: 9,48 punti; E: 0 punti; F: 2,00 punti; G: 4,00 punti*. Risultando tale valutazione dei titoli posseduti dal ricorrente del tutto erronea e fuorviante e tale da rendere illegittimi i suindicati provvedimenti, il Prof. Picaro adiva Codesto Ecc.mo Tribunale chiedendo l'annullamento, previa sospensiva, degli stessi. Il ricorso, ritualmente notificato in data 14/06/2018 e iscritto a ruolo in pari data, veniva contrassegnato da numero di ruolo 7195/2018 ed assegnato alla II Sezione bis di Codesto On.le Tribunale. Nelle more del giudizio, l'amministrazione convenuta, con provvedimento prot. n°0000591 del 16/01/2019 (versato in atti) accoglieva parzialmente l'istanza di annullamento in via di autotutela presentata dal ricorrente in data 23/07/2018. All'esito di tale parziale accoglimento, il Prof. Picaro si vedeva riconosciuto, per i titoli posseduti, il punteggio totale di 28,48 che lo collocava, tra i vincitori, al posto n°388. Successivamente, con delibera n°243/2019/IV, pubblicata in data 21/02/2019, il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria rettificava la graduatoria precedentemente approvata e, con delibera n°244/2019/IV, pubblicata in data 22/02/2019, convocava i vincitori per la scelta della sede di servizio. Come detto, nella graduatoria riformulata, il ricorrente, in virtù del punteggio riconosciutogli (28,48) veniva collocato, tra i vincitori, al posto n°388. Ritenendo anche tali provvedimenti illegittimi in via derivata per l'illegittimità di tutti gli atti e/o provvedimenti già impugnati con il ricorso rg n°7195/2018, il Prof. Picaro presentava ricorso per motivi aggiunti chiedendo l'annullamento, previa sospensiva, delle

delibere del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria nn. 243/2019/IV e n. 244/2019/IV. Dopo aver rinunciato alla istanza cautelare avanzata, all'esito della pubblica udienza del 13/11/2019, Codesto Ecc.mo Tribunale emetteva ordinanza istruttoria n°13551/2019 con la quale disponeva la integrazione del contraddittorio, mediante notificazione per pubblici proclami, a tutti i soggetti controinteressati. Veniva, pertanto, rinviato il giudizio alla pubblica udienza del 26/02/2020. Nelle more, l'amministrazione convenuta, con delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria n. 1677/2019/IV, pubblicata sul sito [www/giustizia-tributaria.it](http://www.giustizia-tributaria.it) in data 23/10/2019, approvava, all'esito delle modifiche intervenute a seguito delle pronunce del TAR Lazio con le quali sono stati accolti i ricorsi prodotti da alcuni candidati e delle rettifiche in autotutela per errori materiali, la allegata graduatoria *de qua*. Nella novellata graduatoria, il ricorrente viene classificato al posto n°339 con l'attribuzione di punti totali 28,48 per i titoli posseduti con la seguente specifica: *A: 0 punti; B: 7,50 punti; C 0,5 punti; D: 9,48 punti; E: 0 punti; F: 5,00 punti; G: 6,00 punti*. Orbene, fermo restando tutto quanto dedotto ed eccepito con il ricorso introduttivo rg n°7195/2018 e con il primo ricorso per motivi aggiunti, si ritiene che la valutazione dei titoli posseduti dal prof. Picaro operata, anche a seguito della detta rettifica, ai sensi del bando n°06/2016, approvato con delibera n°1812 del 19 luglio 2016, pubblicato in G.U. n°62 del 05/08/2016, dalla convenuta amministrazione risulti del tutto erronea e fuorviante e tale da rendere illegittimi i provvedimenti impugnati in sede di introduzione del giudizio rg n°7195/2018, quelli impugnati con il primo ricorso per motivi aggiunti e quelli impugnati in questa sede, dei quali si chiede l'annullamento, previa sospensiva, per i seguenti

MOTIVI AGGIUNTI DI DIRITTO

1) Violazione e falsa interpretazione dell'art. 3 comma 2 del bando di concorso n°06/2016, approvato con delibera n°1812 del 19 luglio 2016, pubblicato in G.U. n°62 del 05/08/2016, e della Tabella E allegata al decreto legislativo n°545/1992 contenente *Criteri generali di valutazione e punteggi per la nomina a componenti delle commissioni tributarie. Eccesso di potere, sviamento, travisamento.*

Come già evidenziato nella premessa in fatto, il Prof. Raffaele Picaro impugna la graduatoria del concorso *de quo* nella parte in cui viene operata una erronea valutazione dei titoli indicati nella domanda di partecipazione alla selezione. Tale erronea valutazione, come qui di seguito sarà meglio evidenziato, ha determinato la collocazione del Prof. Picaro in una posizione in graduatoria (prima al n°471, successivamente all'accoglimento parziale della istanza in via di autotutela, al n°388 e, in ultima analisi, dopo la graduatoria riformulata in questa sede impugnata, al n°339) sensibilmente peggiore a quella cui, in base ai titoli posseduti, avrebbe diritto il ricorrente. Prendendo in considerazione il bando di concorso, lo stesso, per la valutazione dei titoli presentati dai candidati, richiama e rinviava espressamente al decreto legislativo n°545/1992 ed alla allegata Tabella E contenente *Criteri generali di valutazione e punteggi per la nomina a componenti delle commissioni tributarie*. La suddetta tabella riepilogativa dei punteggi, tra i titoli di servizio, annovera le attività professionali, tra le quali risulta compresa la figura del dottore commercialista. Al candidato in possesso di tale titolo, come il ricorrente, la Tabella E assegnava un punteggio di 0,50 punti *per anno o frazione di anno superiore a sei mesi*. Orbene, leggendo la graduatoria del concorso *de quo*, anche all'esito della rettifica apportata con la delibera oggi gravata, si evince che al Prof. Picaro, relativamente al punto B (ndr. Titoli di servizio – attività professionali), è stato riconosciuto un

punteggio di 7,50 punti. Il predetto punteggio, tuttavia, alla luce dei criteri fissati dalla richiamata Tabella E, risulta palesemente errato dal momento che per i diciannove anni di professione di dottore commercialista esercitata dal ricorrente (ossia *dal 10/04/1997 al 22/09/2016. Iscrizione n°829 Sez. A del 09/04/1997 Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili del tribunale di Santa Maria C.V.*, come da allegata domanda di partecipazione al concorso) a quest'ultimo avrebbe dovuto essere assegnato un punteggio di 9,50 punti (risultante dalla moltiplicazione di 0,50 x 19 anni). La richiamata Tabella E, inoltre, tra i titoli di servizio annoverava la qualifica di Docente (cfr. *punto C delle valutazioni inserite in graduatoria*). In tale ambito, *ex plurimis*, rientrano il titolo di ricercatore e quelli di assistente, contrattista, borsista o assegnista in Università. Al candidato in possesso della qualifica di ricercatore, la tabella medesima attribuisce un punteggio di 0,50 punti *per anno o frazione di anno superiore a sei mesi*, mentre a chi era in possesso del titolo di assistente, contrattista, borsista o assegnista in Università, veniva riconosciuto un punteggio di 0,25, sempre *per anno o frazione di anno superiore a sei mesi*. Anche relativamente a tali voci risulta erronea la valutazione dei titoli indicati dal ricorrente in sede di proposizione della domanda di partecipazione, ossia quello di ricercatore (dal 01/11/2000 al 30/10/2016 presso la Seconda Università degli Studi di Napoli – Dipartimento di Giurisprudenza. Via Mazzocchi 5 Palazzo Melzi Santa Maria C.V.) e quello di borsista in università (dal 01/11/1996 al 31/10/1999 presso la medesima Università, oggi denominata Università della Campania, Luigi Vanvitelli). Dalla lettura della graduatoria, si evince che per il richiamato punto C, erano stati inizialmente attribuiti al ricorrente punti 4,00. In seguito alle due rettifiche intervenute, invece, venivano riconosciuti 0,50 punti. Tale valutazione appare *ictu oculi* del tutto erronea dal momento che al ricorrente

avrebbe dovuto essere attribuito un punteggio di 8,00 per il titolo di ricercatore (ossia 0,50 x 16 anni) e di 0,75 per il titolo di borsista in università (0,25 x 3 anni). Il totale, dunque, è pari a 8,75 punti, a fronte dei 0,50 riconosciuti. Sul punto, va sottolineato come l'amministrazione convenuta, nella nota con la quale accoglieva parzialmente l'istanza di autotutela avanzata dal Prof. Picaro, sia caduta in un palese errore dal momento che afferma che *l'attività di borsista dal 01/01/1996 al 31/10/1999 non matura punteggio in quanto è completamente sovrapposta all'attività di dipendente pubblico*. Orbene, tale affermazione è del tutto errata se è vero, come è vero, che dalla lettura delle *Analisi dei criteri per l'esame e la valutazione delle domande di partecipazione al concorso esterno Bando n°6/2016 – dal verbale del 23/05/2017 della Commissione esaminatrice Bando 6/2016* – al punto n°3 si legge chiaramente che *non possono essere valutate più attività contemporanee, **comprese nella stessa categoria professionale della Tabella E***. Ebbene, non sfuggirà all'Ill.mo Collegio il fatto che, a mente della richiamata Tabella E, l'attività di borsista rientra nella categoria delle *Docenze* e, quindi, nulla c'entra con l'attività di dipendente pubblico prestata dal ricorrente. Relativamente al parziale accoglimento dell'istanza di autotutela, inoltre, va sottoposta all'On.le Collegio una ulteriore, rilevante, circostanza che dimostra, senza tema si smentita, la illegittimità del comportamento tenuto dall'amministrazione convenuta. Nell'accogliere parzialmente, infatti, le doglianze mosse dal prof. Picaro, la convenuta amministrazione afferma che *nel corso dell'istruttoria si è riscontrato che i dati relativi all'attività di sindaco in società di capitali e all'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari di II fascia in diritto privato non erano stati correttamente inseriti nel database e perciò il punteggio era risultato erroneo. L'attività di*

amministratore e sindaco in società di capitali, comprese nella stessa categoria professionale F, risulta ora valutata in punti 5,00 anziché 2 e l'abilitazione di cui sopra consegue punti 2,00 (a fronte di 0 precedentemente riconosciuto). Continua la convenuta amministrazione affermando che, a seguito della integrazione per l'attività di cui alla categoria F (sindaco in società di capitali), diminuisce il periodo di valutabilità dell'attività di ricercatore (categoria C1), ridotto al solo periodo di 10 mesi non sovrapposto né alla attività di dipendente pubblico, né a quella di sindaco in società di capitali. Da quanto riportato appare in maniera grossolana l'errore di fondo in cui incorre l'amministrazione odierna convenuta che continua a sovrapporre attività non facenti parte della stessa categoria professionale di cui alla Tabella E. Non è possibile, infatti, diminuire il punteggio di ricercatore (Categoria C) per sovrapposizione con l'attività di dipendente pubblico (Cat. D) o a quello di sindaco di società di capitali (Cat. F). Per lo stesso motivo non può non ritenersi errato il ragionamento della convenuta amministrazione laddove afferma che l'attività di commercialista (B5) è sovrapposta a quella di dipendente pubblico (D1) per cui per il periodo in cui la stessa è contemporanea a quella di dipendente pubblico in qualità inferiore a primo dirigente il punteggio di B5 è attribuito per intero e quello di D1 al 50%; nel periodo in cui è contemporanea all'attività di dirigente, che prevede l'esclusività del servizio, la professione di commercialista non viene valutata sia per l'inammissibilità del part-time per la figura del dirigente, sia per il punteggio uguale o peggiore che conseguirebbe applicando nei suoi confronti la disciplina vigente per il dipendente di qualifica inferiore. Tale modalità di conteggio dei titoli posseduti è, come già detto, contraria alla Tabella E allegata al decreto legislativo n°545/1992 contenente Criteri generali di valutazione e

*punteggi per la nomina a componenti delle commissioni tributarie ed alla stessa Analisi dei criteri per l'esame e la valutazione delle domande di partecipazione al concorso esterno Bando n°6/2016 – dal verbale del 23/05/2017 della Commissione esaminatrice Bando 6/2016, richiamata da parte avversa nella nota prot. n°0000591 del 16/01/2019, con la quale veniva accolta parzialmente l'istanza avanzata in via di autotutela dal Prof. Picaro. Al punto n°3 della detta Analisi, infatti, si ripete, si legge chiaramente che **non possono essere valutate più attività contemporanee, comprese nella stessa categoria professionale della Tabella E.** Ad ogni buon conto, va sottolineato il fatto che il ricorrente, dal 21/06/2010, ha ricoperto la qualifica di Direttore Generale della Provincia di Caserta laddove è stato assunto con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato di diritto privato e, dalla medesima data, è stato collocato dalla Seconda Università degli studi di Napoli in aspettativa senza assegni, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n°382/80 (*ved. documentazione versata in atti*).*

Alla luce di quanto fino ad ora riportato, pertanto, appare in maniera chiara ed evidente che il punteggio totale riconosciuto al ricorrente in sede di formazione della graduatoria così come rettificata dalla delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria n°1677/2019/IV, pubblicata sul sito [www/giustizia-tributaria.it](http://www.giustizia-tributaria.it) in data 23/10/2019 (e, prima, dalla delibera n. 243/2019/IV, pubblicata sul sito [www/giustizia-tributaria.it](http://www.giustizia-tributaria.it) in data 21/02/-2019 impugnata con il primo ricorso per motivi aggiunti), pari, si rammenti, a 28,48, è del tutto improprio. A seguito delle rettifiche intervenute, infatti, il Prof. Picaro è passato dal punteggio di 26,98 a quello di 28,48. Tale nuovo punteggio, come visto, è risultato dal riconoscimento di punti 3 nella categoria F (laddove è passato da 2,00 a 5,00) e di punti 2 nella categoria G (laddove è passato da 4,00 a 6,00). Contestualmente, però, nella categoria C,

dove in precedenza gli era stato riconosciuto un punteggio pari a 4,00, a seguito della rettifica, gli è stato attribuito il punteggio di 0,75. Alla luce di tutte le argomentazioni sopra riportate, al ricorrente dovrebbe essere attribuito il punteggio complessivo di 38,73, determinato dai seguenti, singoli, punteggi: Cat. A: 0 punti; Cat. B: 9,50; Cat. C: 8,75; Cat. D: 9,48; Cat. E: 0 punti; Cat. F: 5,00; Cat. G: 6,00. Applicando il nuovo punteggio alla graduatoria rettificata pubblicata in data 23/10/2019, il ricorrente risulterebbe classificato non al posto 339, bensì alla posizione n. 87.

Quanto fino ad ora argomentato trova una esplicita ed icastica conferma nella pronuncia n°5381/2019 emessa da Codesta On.le Sezione su caso del tutto analogo a quello in questione. Nella pronuncia *de qua* si legge che il *bando di concorso, lex specialis dell'intera procedura, per l'attribuzione dei punteggi ai candidati ha fatto espresso rinvio alla tabella E allegata al d.lgs. n. 545/92 contenente criteri generali di valutazione e punteggi per la nomina a componente delle commissioni tributarie, che prevede alla lettera a) i "titoli di servizio" ed alla lettera b) i "titoli accademici o di studio" da considerare, suddividendo, poi, i "titoli di servizio" in sei categorie ("Magistrato ordinario o equiparato" - Cat. A, "Attività Professionali" - Cat. B, "Docenze" - Cat. C, "Dipendenti dello Stato o di altre Amministrazioni Pubbliche" - Cat. D, "Attività alla dipendenza di terzi" - Cat. E, "Attività di amministratore, sindaco, dirigente in società di capitali" - Cat. F) ciascuna contenente a sua volta l'indicazione di varie attività o qualifiche in essa ricadenti, ognuna associata ad un punteggio per anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di esercizio (ad esempio nelle "Attività Professionali: "ragioniere e perito commerciale; notaio avvocato procuratore, dottore commercialista e revisore contabile"). Il bando di concorso, all'art. 6 comma 1 lett. g, ha, inoltre, specificato che "Il*

contemporaneo esercizio di più professioni indicate nella medesima voce di <Attività professionali> di cui alla Tabella E dà luogo ad un unico punteggio (ad esempio: l'attività di revisore contabile se contemporanea a quella di avvocato non viene valutata; quella di professore a contratto se contemporanea a quella di docente ordinario non viene valutata)". Prosegue la pronuncia specificando che (come sottolineato da questa difesa nell'atto introduttivo del giudizio e, successivamente, nel primo ricorso per motivi aggiunti) *l'omesso computo delle suddette attività appare scaturire dalla successiva specificazione dei criteri di valutazione dei titoli da parte dell'Amministrazione sia nell'Analisi dei criteri per l'esame e la valutazione delle domande di partecipazione al concorso (verbale del 23.05.2018 della Commissione), per cui " per il dovere di esclusività generalmente vigente non può essere attribuito alcun punteggio per attività riferibili a libere professioni – anche se compatibili – al dipendente dello Stato che non specifichi di essere collocato in part-time valido fino alla data del 2 febbraio 2013", sia nell'elaborazione della cd. "tabella di valutazione delle attività sovrapposte" (atto concretamente utilizzato nell'attribuzione dei punteggi per le attività svolte da ciascun candidato nel medesimo periodo) redatta in palese contrasto con le disposizioni della lex specialis appena ricordate. Tali criticità e difformità tra criteri di valutazione concretamente adottati e quelli previsti dal bando non sono state chiarite dall'Amministrazione che si è limitata a far riferimento all'utilizzo "di un programma informativo all'uopo predisposto che ha operato in modo uguale per tutti i candidati" ed alla circostanza per cui "per il pubblico dipendente non è ammissibile svolgere attività di amministratore o sindaco in società di capitali salvo che si tratti di attività presso società di capitale partecipate dallo Stato e su incarico di una Pubblica Amministrazione" e*

che “stante il grande numero di partecipanti al concorso non è stato possibile rilevare chi fra i candidati fosse realmente in possesso di tale autorizzazione e il programma è stato, infine predisposto in modo tale che neanche a questi ultimi è stato riconosciuto il punteggio della attività in parola”. Tali giustificazioni, pur nella comprensibile difficoltà di gestione di un concorso complesso come quello in questione non possono essere ritenute in alcun modo sufficienti a legittimare la mancata valutazione delle attività svolte dal ricorrente e a **consentire ex post l'introduzione di criteri non previsti dalla lex specialis del concorso**. Continua Codesto Ecc.mo Tribunale nell'affermare che l'applicazione di criteri di valutazione delle attività svolte nello stesso periodo non previsti dalla disciplina del concorso dettata dal bando, **secondo tabelle redatte successivamente al bando ed in palese contrasto con le disposizioni della lex specialis** appena ricordate, conducendo ad un'illegittima pretermissione della valutazione delle attività svolte dal ricorrente, che avrebbero dovuto essere esaminate secondo quanto prescritto dalla lex specialis, risulta aver inficiato in modo determinante il complessivo punteggio attribuito al candidato e la sua posizione in graduatoria. **L'introduzione, in un momento successivo a quello di adozione del bando, di nuovi ed ulteriori criteri che contrastano con quelli indicati nella lex specialis, determinando preclusioni alla valutazione di titoli che invece il bando consente, costituisce una illegittima disapplicazione e modificazione ex post delle regole del concorso, le quali si cristallizzano con la pubblicazione del bando. Né, nella fattispecie in esame, viene in rilievo la legittima fissazione, successivamente al bando, dei sub-criteri di valutazione volti a specificare e meglio dettagliare quelli già previsti dallo stesso, dal momento che, come dianzi illustrato, la Tabella delle attività sovrapposte approvata in data 23 maggio 2017 e l'Analisi dei**

criteri introducono profili di non valutabilità delle attività sovrapposte nuovi ed ulteriori ed in alcun modo previsti dal bando e dalla Tabella E allegata al D.Lgs. n. 545 del 1992, in tal modo giungendosi alla disapplicazione delle regole fissate dalla lex specialis ed alla loro violazione, laddove le stesse, invece, devono ritenersi strettamente vincolanti per l'Amministrazione.

La pronuncia ora riportata, dunque, non fa altro che confermare quanto sopra argomentato nel senso di ritenere, nel caso di specie e con specifico riferimento alla posizione del ricorrente Prof. Raffaele Picaro, violate le prescrizioni del bando di concorso e della Tabella E al D.Legisl n°545/1992. Se, infatti, non fossero state violate le disposizioni *de quibus*, al ricorrente avrebbe dovuto essere attribuito il punteggio complessivo di 38,73, determinato dai seguenti, singoli, punteggi: Cat A: 0 punti; Cat. B: 9,50; Cat. C: 8,75; Cat. D: 9,48; Cat. E: 0 punti; Cat. F: 5,00; Cat. G: 6,00.

Evidenti, dunque, appaiono le violazioni del bando di concorso con conseguente, necessitata, declaratoria di illegittimità dei provvedimenti in questa sede impugnati.

Sulla richiesta di sospensiva.

Ai fini cautelari, per quel che concerne il *fumus boni iuris* si opera espresso ed integrale rinvio ai motivi di diritto precedentemente sviluppati; in merito al *periculum in mora*, va da sé che l'accoglimento del presente gravame determinerebbe la collocazione del ricorrente in una posizione in graduatoria sensibilmente migliore rispetto a quella attuale con concrete possibilità di scegliere una sede di servizio più prestigiosa ed anche più vicina alla propria residenza. Di fatto, la collocazione in graduatoria in una posizione non consona ai titoli posseduti dal ricorrente lo ha visto essere assegnato ad una

sede, quella di Reggio Calabria, sicuramente disagevole dal punto logistico. Tale situazione incide, pertanto, negativamente sulla vita familiare e professionale del Prof. Picaro che, alla luce di tutto quanto fino ad ora argomentato, avrebbe diritto ad un piazzamento in graduatoria sicuramente migliore con possibilità di ambire ad altre sedi della Magistratura tributaria. Alla luce di ciò, si impone l'adozione di una misura cautelare finalizzata a collocare nella giusta posizione di graduatoria il ricorrente e/o che imponga alle Amministrazioni convenute una rivalutazione dei titoli come indicata in narrativa.

Sulla istanza di autorizzazione alla notifica a mezzo di pubblici proclami

Con il presente ricorso, notificato al Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, al Ministero dell'economia e delle finanze ed al Dott. Lucio Cercone in qualità di controinteressato, il Prof. Picaro chiede l'annullamento, previa sospensiva, dei provvedimenti in questa sede impugnati ed indicati in epigrafe. Dato che l'accoglimento del ricorso e dell'istanza cautelare avanzata, inciderebbe anche sulle posizioni degli altri soggetti che risulterebbero scavalcati in graduatoria dal ricorrente, nella specie i concorrenti classificati dal 87° posto al 339° nella graduatoria impugnata e considerato il numero di tali soggetti nonché la impossibilità di conoscere tutti i relativi indirizzi di residenza, laddove Coidesto Ecc.mo Tribunale ritenesse necessaria l'integrazione del contraddittorio, si presenta sin d'ora l'istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami, anche *inaudita altera parte*.

Tutto ciò premesso il prof. Raffaele Picaro, *ut supra* rappresentato e difeso, formula le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale adito *contrariis reictis*:

- 1) in via cautelare: disporre la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, nonché degli atti presupposti, connessi e consequenziali;
- 2) nel merito: accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare i provvedimenti impugnati nella parte in cui riconoscono al ricorrente n°28,48 punti collocandolo al posto n°339 in graduatoria (mentre, per i titoli posseduti dallo stesso, avrebbe diritto a n°38,73 punti con collocazione al posto 87 in graduatoria);
- 3) condannare, in ogni caso, parte soccombente al rimborso delle spese e onorari di lite con attribuzione al sottoscritto procuratore ed alla restituzione del contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo del ricorso principale e del primo ricorso per motivi aggiunti (e del presente ricorso, ove fosse necessario), ai sensi e per gli effetti della vigente normativa.

Si dichiara, ai fini fiscali, che, non ampliando tale ricorso per motivi aggiunti l'oggetto della controversia individuata con Rg n°7195/2018, per il presente processo non è dovuto alcun contributo unificato.

Caserta/Roma li 16 dicembre 2019

Avv. Fabio Landolfi